

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FAMILIARE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Premessa

1. Oggetto

Il presente Regolamento, di diretta emanazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disciplina l'organizzazione dell'Organismo di Mediazione Familiare (in seguito denominato "Organismo"), fissa i criteri per individuare la figura del Mediatore Familiare, i presupposti per l'iscrizione nell'Elenco di cui in appresso, l'attività e la deontologia e stabilisce, altresì, la procedura di Mediazione Familiare che può essere richiesta ed attivata in tutte le situazioni di conflittualità della coppia, in fase separativa, divorzile, anche all'interno della procedura di negoziazione assistita o al termine di una unione di fatto.

2. Principi generali

2.1 La Mediazione Familiare

La Mediazione Familiare consiste in un percorso strutturato che sostiene e facilita la riorganizzazione delle relazioni familiari, in particolare la condivisione della responsabilità genitoriale, e finalizzato alla tutela dei figli, che può essere richiesto ed attivato in tutte le situazioni di conflittualità in fase separativa, divorzile, anche all'interno della procedura di negoziazione assistita o al termine di una unione di fatto. Il percorso prevede una serie di incontri (massimo 10) in cui il mediatore aiuta la coppia ad elaborare accordi di separazione e/o divorzio, soddisfacenti e duraturi in quanto raggiunti consapevolmente, per i figli.

2.2 Il Mediatore Familiare

Il Mediatore Familiare è un professionista imparziale, con una formazione specifica, che si adopera, nella garanzia del segreto professionale e in assoluta autonomia dal procedimento giudiziario,

affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto a bisogni e interessi da loro stesse definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato su alcune questioni come l'affidamento e l'educazione dei minori, le modalità di frequentazione dei genitori, la gestione del tempo libero, la divisione dei beni.

2.3 Esercizio dell'attività di Mediatore Familiare

L'esercizio dell'attività di Mediatore Familiare è subordinato all'acquisizione di una specifica formazione professionale.

Al riguardo, la Norma Nazionale UNI 11644, approvata il 30 agosto del 2016 dalla Commissione Tecnica Attività Professionali non regolamentate, ha definito i riferimenti della figura professionale di Mediatore Familiare e i programmi di formazione promossi da enti pubblici e/o privati, al fine di garantire un livello qualitativo di formazione a tutela dell'utenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – *European Qualifications Framework*).

3. Istituzione dell'Elenco Speciale dei Mediatori dell'Ordine degli Avvocati di Roma

E' istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Roma un Elenco Speciale dei Mediatori Familiari professionisti che, per il periodo in cui l'Organismo opererà in via sperimentale sarà limitato a n. 50 Mediatori che verranno scelti in base ai requisiti sotto indicati e, tra loro, in ordine di ricezione delle domande.

Possono iscriversi all'elenco dei Mediatori Familiari, istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, gli avvocati iscritti all'Albo del medesimo Ordine, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) attestazione di un percorso formativo presso Università, Associazioni di categoria, Centri e/o Scuole di formazione, in appresso specificati, di durata almeno biennale, con un numero non inferiore a 240 ore, di cui il 70% di Mediazione Familiare, oltre al superamento di un esame scritto e orale e di una prova pratica (simulata).

b) tirocinio di un minimo di 40 ore, oltre ad ulteriori 40 ore di supervisione didattica.

Tali percorsi devono essere riconosciuti e/o accreditati e/o approvati da Associazioni di categoria iscritte nell'Elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 di cui al punto 2 e la norma UNI di cui al punto 2.

La permanenza nell'Elenco Speciale sarà subordinata all'acquisizione di almeno 10 crediti formativi annui attraverso aggiornamenti professionali riguardanti le tematiche della famiglia, dei minori e della Mediazione Familiare anche presso le suddette associazioni di riferimento

In un'ottica di interdisciplinarietà e nell'intento di coniugare il linguaggio del diritto con quello delle relazioni, onde rispondere in modo completo a molte delle difficoltà che una coppia si trova a vivere quando decide di separarsi, l'Ordine degli Avvocati di Roma promuove, in via sperimentale, il modello della co-mediazione interdisciplinare tra Mediatore dell'area legale e Mediatore dell'area psicologica, con la previsione di un intervento integrato, previa iscrizione del Mediatore Familiare dell'area psicologica nell'Elenco dei Mediatori Professionisti dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ove in possesso dei requisiti sopra indicati.

4. Istituzione dello “Sportello Informativo” di Mediazione Familiare e incontri di mediazione

Si istituisce lo Sportello Informativo di Mediazione Familiare dell'Ordine degli Avvocati di Roma al fine di promuovere e divulgare la mediazione familiare, informare gli avvocati e l'utenza e facilitare l'accesso alla fruizione del servizio.

Si prevede, in particolare, un servizio informativo fornito dall'Organismo presso il Tribunale civile di Roma, stanza 103, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Nei medesimi giorni, presso il Tribunale civile di Roma, sez. XI, Aula Avvocati, in via provvisoria e fino a che non sarà reperita una sede ritenuta maggiormente idonea, dalle ore 13,00 alle ore 17,00, si terranno gli incontri di Mediazione Familiare, previo appuntamento fissato presso lo sportello informativo.

5. Organi del Centro di Mediazione Familiare dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Ai fini della gestione del Centro di Mediazione Familiare e del percorso da esso regolato, sono istituiti i seguenti organi: a) Direttivo; b) Coordinatore; c) Segreteria amministrativa.

5.1 – Il Direttivo: composizione e funzioni

Il Direttivo è composto dai componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in carica in virtù di quanto stabilito dalla normativa vigente. I componenti del Direttivo durano in carica per il periodo stabilito dalla legislazione in materia e sono rieleggibili.

Il Direttivo cura l'organizzazione e la gestione del Centro, stabilisce i requisiti di formazione e selezione dei Mediatori Familiari e decide sull'adozione di provvedimenti relativi agli stessi; inoltre, il Direttivo nomina il Coordinatore e seleziona il personale della Segreteria amministrativa.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dall'Organismo medesimo.

Il Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

5.2 Il Coordinatore: nomina e funzioni

Il Coordinatore Responsabile è un Mediatore Familiare ed è nominato tra i componenti del Direttivo.

Il Coordinatore Responsabile esegue le delibere del Direttivo e, su delega dello stesso, nomina ovvero sostituisce il Mediatore Familiare, secondo la procedura di seguito indicata per gestire il procedimento di mediazione; provvede alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi dei mediatori, nonché a tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento o su specifiche deleghe del Direttivo.

5.3 La Segreteria Amministrativa: composizione e funzioni

La Segreteria Amministrativa è composta da due o più persone scelte dal Direttivo tra il personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed è collocata presso la sede del Consiglio dell'Ordine di Roma e/o presso le sedi attivate.

La Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione familiare e tiene i fascicoli delle procedure esclusivamente riservate all'Ufficio.

La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di mediazione familiare.

La Segreteria collabora con il Coordinatore Responsabile alla tenuta di un registro custodito, anche informatico, strettamente riservato all'Ufficio, per ogni procedimento di mediazione, procede alle annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore Familiare designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La Segreteria verifica:

- a) la completezza della domanda di mediazione in base ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento e la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuto pagamento delle spese di mediazione.

6. La Mediazione Familiare presso l'Organismo di Mediazione Familiare dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Il modello di accoglienza dell'Organismo prevede che gli utenti abbiano le stesse opportunità di fruizione del servizio e, pertanto, garantisce il rispetto dei principi fondamentali della Mediazione Familiare, quali la volontarietà e l'uguaglianza tra le parti.

6.1 I Fase – L'avvio della mediazione familiare

Il primo contatto, attraverso lo Sportello, può essere meramente informativo e/o, qualora vi sia interesse dell'utente, il Mediatore dovrà:

- a) chiedere se l'accesso alla Mediazione Familiare sia stato concordato con il partner e, in caso positivo, invitare l'utente a dare allo stesso conoscenza dell'accesso allo Sportello; nel caso in cui, invece, il partner non abbia concordato l'accesso alla Mediazione Familiare, verificarne i motivi onde valutare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla Mediazione Familiare;
- b) invio da parte del Giudice;
- c) In ogni caso, per poter procedere al primo incontro con i mediatori è necessario il consenso di entrambe le parti sull'inizio del percorso.
- d) Se non vi è accordo sull'inizio del percorso di Mediazione Familiare, il mediatore presente allo Sportello chiederà, altresì, all'utente di essere contattato dal suo legale di fiducia, ove sia assistito, per verificare la situazione e coinvolgere eventualmente il Collega della controparte che farà da intermediario con il suo cliente, in questa fase. Se entrambe le parti non sono assistite da un legale di fiducia, si rimane in attesa che l'utente comunichi al partner di mettersi in contatto con lo Sportello, presupposto necessario per l'avvio del percorso.
- e) I due partner vengono, quindi, invitati ad un **incontro** di accoglienza, chiamato **informativo**, che viene condotto da un Mediatore di area legale e/o da un Mediatore di area psicologica.

La Segreteria terminata la fase preliminare suddetta, comunica alle parti istanti il nominativo del Mediatore/i designato/i, la data e il luogo dell'incontro della sessione di mediazione, informandoli, ove possibile, contestualmente;

Vengono fissati due appuntamenti separati. Ove presenti per entrambi, vengono invitati anche gli avvocati di parte. La scelta di fare il primo incontro in forma individuale, consente di ricevere e prestare ascolto alla persona, raccogliendo il suo vissuto, ed evitare, nella prima fase di accoglienza, situazioni conflittuali derivanti dal contatto con l'altro.

f) In questo primo incontro verrà utilizzata dal Mediatore una **scheda di accoglienza**, un modulo di raccolta delle informazioni anagrafiche, della composizione della famiglia prima, durante e dopo la crisi, se ci sono figure di riferimento non conviventi, se ci sono procedimenti legali in corso, al fine di chiarire la situazione familiare, le aspettative individuali ed ogni altro elemento ritenuto importante anche dall'utente.

g) Si dà lettura, altresì, all'utente di un'**intesa preliminare**, tesa a disciplinare il percorso di Mediazione Familiare da effettuare presso l'Organismo, mettendolo in tal modo a conoscenza della metodologia adottata, attribuendo in tal modo un valore formale e rituale al percorso, coinvolgendo anche emotivamente l'utente. In essa vengono spiegati gli obiettivi e i principi della Mediazione Familiare, il ruolo del Mediatore, l'impegno necessario da parte di entrambi a fornire informazioni complete e veritiere, la natura e i limiti della riservatezza garantita, oltre ad essere fornite indicazioni sulle modalità del pagamento.

L'intesa preliminare, una volta sottoscritta da entrambi i partner e inviata, ove vi siano per entrambi, anche ai rispettivi legali, costituirà formalmente il consenso consapevole e informato alla Mediazione Familiare.

h) La fase dell'accoglienza si conclude con la lettura e la sottoscrizione **del modulo sulla privacy** in cui si chiede il consenso:

- al trattamento dei propri dati personali;
- alla eventuale videoregistrazione delle sessioni di mediazione familiare;
- a fare seguire le sessioni della Mediazione Familiare, ove necessario, da altri Mediatori indicati dall'Organismo;

6.2 II Fase - Il percorso di Mediazione Familiare

Gli incontri di Mediazione Familiare consistono, in via generale, in quattro fasi:

- Si definiscono i problemi posti dalla coppia, consentendo loro di esprimere quali siano i problemi che ritengono reciprocamente più urgenti e indifferibili da trattare.

Il Mediatore Familiare assicura l'ascolto reciproco e si attiva per stabilire un ordine che la coppia intenda seguire.

- Si raccolgono le informazioni sulla causa del conflitto e sull'idea che ciascuno di loro ha in ordine ai fatti accaduti e il Mediatore Familiare interviene solo in modo indiretto al fine di favorire la riapertura di canali comunicativi interrotti e favorire in tal modo il dialogo e una diversa narrazione della storia.
- Il Mediatore Familiare non suggerisce soluzioni ma attraverso tecniche di negoziazione, logica e razionalità, un linguaggio adeguato e un'analisi mirata dei desideri degli utenti, aiuterà la coppia per la formulazione di un accordo condiviso.
- L'ultima fase è relativa alla stesura di un **memorandum d'intesa** che costituisce il risultato finale degli accordi raggiunti dalla coppia. Si trascrive dettagliatamente ogni punto trattato e mediato che deve riflettere le rispettive priorità degli utenti oltre a poter contenere le motivazioni delle scelte effettuate.

Nella sessione finale si sottopone all'attenzione degli utenti un'ultima verifica "dell'**accordo finale**".

A questo punto, il Mediatore Familiare consegna una copia "dell'**accordo finale**" ad entrambi gli utenti che provvederanno a consegnarla ai propri legali per la ratifica degli accordi dinnanzi l'Autorità Giudiziaria competente.

L'accordo finale non sarà legalmente valido fino a quando non lo si trasformerà in un provvedimento del Tribunale.

7. Spese e costi di Mediazione

Una volta superato l'incontro di accoglienza di cui al superiore punto 6.1 ciascuna parte si impegna a corrispondere all'Organismo l'importo di € 40,00 oltre Iva (€ 80,00 oltre iva) per ogni incontro effettivamente svolto che dovrà essere corrisposto alle coordinate IBAN (che verranno indicate) ovvero a mezzo Bancomat prima di ogni incontro.

8. Norma transitoria

Limitatamente al periodo di avvio sperimentale delle attività oggetto del presente Regolamento, in particolare di quelle relative all'informativa attuata dallo Sportello di Mediazione Familiare e agli incontri di Mediazione Familiare, per un periodo non superiore a ...mesi, si prevede che il Servizio sia fornito gratuitamente.

9. Deontologia del Mediatore familiare

Il mediatore familiare si muove in un ambito particolarmente delicato e sensibile quale quello delle relazioni familiari, e pur in assenza di un corpus normativo ad hoc (o melius proprio per questo) è necessario che sia attenga ad un codice deontologico che si aggiunge a quello relativo all'albo professionale di appartenenza, e che garantisce l'eticità del suo operato.

La Carta Europea sulla Formazione dei Mediatori Familiari operanti nelle situazioni di divorzio e separazione ed i Codici deontologici a cui fanno riferimento le varie Associazioni operanti nel settore forniscono le linee guida e gli standard di condotta professionale che devono sottendere a tutto il processo mediativo, e che costituiscono un *quid pluris* rispetto ai valori basilari di integrità, buona fede e diligenza.

II CODICE DEONTOLOGICO

Principi generali. Definizione del profilo professionale e obiettivi della mediazione familiare

Il mediatore familiare è un professionista qualificato a seguito di una formazione specifica. Interviene, quale figura terza, in un ambiente neutrale e in autonomia dall'ambito giudiziario, nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituita. Si adopera affinché i genitori raggiungano in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto a bisogni ed interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli e al fine del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale.

L'esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione permanente.

E' fondato sull'autonomia, sull'obbligo del segreto professionale, sulle conoscenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e di operatività, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Etica del mediatore familiare

L'esercizio della Mediazione Familiare comporta da parte del professionista mediatore assenza di giudizio, imparzialità e neutralità nei confronti dei clienti/utenti.

Al mediatore è proibito:

- intervenire in mediazioni che coinvolgono persone con cui sia o ci sia stato un precedente legame personale o professionale;
- erogare ai propri clienti servizi che esulino dallo specifico della Mediazione familiare;
- fare pressioni sui clienti/utenti affinché aderiscano ad un accordo che non sia frutto di libero consenso;

Il mediatore, inoltre, ha l'obbligo di precisare ai clienti/utenti che le informazioni o i consigli di ordine giuridico e/o psicologico devono essere ottenuti dai professionisti degli specifici settori i quali possono essere da loro liberamente scelti.

Riservatezza

Dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relativo al segreto professionale, il mediatore familiare deve attenersi al più assoluto segreto quanto allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, il superamento del segreto professionale può avvenire solo con l'assenso scritto di entrambi i clienti/utenti.

Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai mediatori familiari, anche i tirocinanti e gli allievi in formazione e in linea generale a tutti coloro che assistano agli incontri di mediazione familiare.

Dovere di aggiornamento professionale

E' dovere del mediatore familiare aggiornare costantemente la propria preparazione professionale, accrescere le conoscenze, abilità e competenze, in riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività.

Polizza assicurativa

I mediatori familiari devono essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale ai sensi della l.4/2013.

Divieto di accaparramento dei clienti/utenti

E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza professionale e al decoro.

Correttezza professionale

Il mediatore familiare conosce le caratteristiche fondanti della propria professione e apporta il proprio contributo professionale nella relazione con altre professioni e professionisti, facendo ad essi riferimento;

è a conoscenza del fatto che esistono norme giuridiche che attribuiscono attività riservate ad altre professioni ed è tenuto a conoscere il contenuto delle stesse;

contrasta l'esercizio abusivo delle professioni regolamentate, segnalando eventuali abusi alle autorità competenti;

utilizza il proprio titolo professionale solo per attività ad esso pertinenti e non avalla con esso attività ingannevoli o abusive.

Diritti dei clienti/utenti

Fin dal primo incontro il Mediatore Familiare deve informare i clienti/utenti sugli obiettivi, le modalità ed il percorso di mediazione.

Li informa sulla specificità del suo intervento distinguendolo da quello di altri professionisti in particolare dell'ambito giuridico, psicologico/psicoterapeutico e socio-assistenziale.

Il mediatore familiare informa i clienti del costo degli incontri e delle modalità di pagamento.

In nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto.

Il mediatore familiare deve ottenere l'incarico ed ottenere la sottoscrizione del consenso informato e della privacy esclusivamente dai clienti/utenti.

Nel caso in cui la mediazione familiare sia raccomandata da un Magistrato il Mediatore Familiare informa i clienti/utenti che:

- riferirà all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere della riservatezza, esclusivamente circa l'adesione o meno al percorso di Mediazione Familiare;
- nel caso di raggiungimento di accordi in Mediazione Familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti direttamente dagli utenti/clienti;
- nel caso di interruzione della Mediazione Familiare o dell'impossibilità di proseguire o in assenza di accordi raggiunti, nulla sarà riferito da parte del Mediatore familiare alle autorità competenti.
- **Interruzione della mediazione**

Il percorso di mediazione può essere interrotto qualora:

- lo decida uno o entrambi i clienti/utenti;
- il mediatore valuti che non ci siano le condizioni di attivazione e/ o di prosecuzione del percorso di mediazione;
- il mediatore valuti che le regole della mediazione non siano state rispettate dai clienti/utenti
- il mediatore non sia più in grado di garantire la necessaria imparzialità e/o neutralità.

Pubblicità

Nell'attività di autopromozione, i mediatori familiari sono tenuti ad essere veritieri e corretti in modo da non arrecare pregiudizio al decoro della professione.

Si asterranno da ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa che possa pregiudicare la correttezza delle informazioni rivolte ai clienti.

I mediatori familiari non possono attribuirsi titoli professionali, diplomi e competenze che non possiedono.

Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive

Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Non rispetto del codice

Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati si impegna a vigilare sul rispetto del presente codice.

In caso di pervenuta segnalazione circa comportamenti ritenuti in contrasto con i principi enunciati dal presente Codice Deontologico, il Mediatore Familiare verrà cancellato dall'Elenco istituito presso l'Ordine.